



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

Sezione III CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8963/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), nato a *LgN_1* il *DtN_1* ,
elettivamente domiciliato in *Indirizzo_1* , presso lo studio dell'avv. *Avvocato_1* , che lo
rappresenta e difende come da mandato in atti

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona
dell'amministratore pro tempore, corrente in *Lg_1* ed ivi elettivamente domiciliato in *[...]*
Indirizzo_2 *Lg_1* , presso lo studio dell'avv. *Avvocato_2* , che lo rappresenta e
difende come da mandato in atti

CONVENUTO

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*) rappresentato e difeso
come da mandato in atti dall'avv. *Avvocato_3* e dell'avv. *Avvocato_4*
(*CodiceFiscale_2*) *Indirizzo_3* ^{CAP_} *Lg_1* ; elettivamente domiciliato in *[...]*
Indirizzo_3 ^{CAP_} *Lg_1*

TERZO CHIAMATO

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come nelle rispettive note scritte
dell'udienza del 5\06\2023, trattata in modalità cartolare;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 702 bis cpc *Parte_1* conveniva in giudizio il *Controparte_3*

[...], in persona dell'amministratore pro tempore, esponendo;

di essere proprietario dell'appartamento sito in *Lg_1* *Indirizzo_4* sito al piano – 1, contiguo all'ascensore che collega *CP_3* a *CP_1*, di proprietà del *Controparte_1* [...];

che al piano sovrastante si trova il locale tecnico ove è ubicato il motore dell'impianto e al livello dell'appartamento vi è il distacco condominiale da cui si accede al suddetto ascensore;

che l'ingresso al distacco è delimitato da un cancello in ferro con serratura nella disponibilità degli aventi diritto all'utilizzo dell'impianto e la porta dell'ascensore (punto di arrivo della cabina) è anch'essa in ferro;

che a far data dal 2009 e fino al *Data_1* l'attore ha subito nel proprio appartamento immissioni acustiche continue e gravemente disturbanti provocate da:

a) rumore prodotto dal cancello in ferro del distacco in fase di apertura e chiusura;

b) rumore dei passi degli utilizzatori dell'impianto che transitano nel distacco condominiale adiacente la camera da letto dell'appartamento;

c) rumore prodotto dall'apertura e chiusura della porta in ferro dell'ascensore;

d) rumore prodotto dal funzionamento del motore dell'impianto.

che a seguito delle lamentele dell'attore ed, in esito ad un esposto al *Organizzazione_1* venivano posti in essere dal condominio alcuni interventi che si rivelavano insufficienti a risolvere le problematiche lamentate;

che nel 2014 l'ing. *Persona_1* tecnico nominato dal *CP_1*, a seguito di una nuova campagna di misurazione, riscontrava immutato il disturbo acustico ed il tecnico suggeriva alcuni interventi che venivano solo in parte realizzati dal *CP_1* e con tempistiche assai lunghe;

che nel 2017 il *Pt_1* persistendo le problematiche lamentate, dava mandato al legale di formulare nuova diffida al *CP_1* in data *Data_2*, contestando la gravità del disturbo patito dal *Pt_1* documentandolo mediante perizia redatta dal tecnico acustico arch. *CP_4*

che il *CP_1* *Dm* riscontrava la diffida e provvedeva ad effettuare ulteriori interventi manutentori;

che con nota [...] il difensore dell'attore dava atto che, a seguito della diffida della citata del *Data_2*, il *CP_1* aveva attuato ulteriori interventi di insonorizzazione nonché ridotto l'orario di funzionamento dell'impianto e che, a seguito di queste ulteriori modifiche, la rumorosità, pur non cessata, poteva ritenersi tollerabile.

Su dette premesse, il *Pt_1* formulava richiesta risarcitoria di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, in conseguenza delle immissioni acustiche lamentate.

Si costituiva il *CP_1* convenuto contestando la domanda attorea ed eccependo gradatamente:

l'incompetenza del tribunale adito;

l'inapplicabilità, al caso di specie, del rito sommario di cognizione;

la prescrizione parziale dei diritti azionati;

la mancata prova del superamento dei limiti di tollerabilità e del danno asseritamente subito e, in subordine, l'errata quantificazione del danno.

La difesa del *CP_1* chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne, in caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da parte attrice.

Si costituiva, altresì, la terza chiamata società *Controparte_2* eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza, sul rilievo che i danni lamentati non potevano essere ricondotti all'ipotesi di una rottura accidentale che aveva provocato una lesione personale ed associandosi, nel merito, alle contestazioni di parte convenuta in ordine alla fondatezza della domanda attorea.

Con provvedimento in data 25\01\2021, la scrivente, sul rilievo che il presente giudizio richiedeva un'istruttoria non sommaria, trasformava il rito e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI comma cpc.

Espletate le prove orali ammesse e rigettata l'istanza di parte attrice di licenziamento di ctu medica nonché l'istanza ex art 210 cpc di parte attrice, in quanto avente finalità esplorative, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5\06\2023, trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle stesse i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.

Ai fini della decisione, deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata sia dalla difesa del convenuto che da quella del terzo chiamato.

In proposito, deve rilevarsi che questo giudice ritiene di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “ *In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo) (Cass civ n.19946\19)* Tanto premesso, poiché, nella specie, la rumorosità lamentata deriva non da un immobile ad uso abitativo, ma da un impianto di ascensore e da tutti i manufatti ad esso correlati non può, ad avviso della scrivente, revocarsi in dubbio che il Tribunale sia competente a decidere in ordine alle immissioni lamentate.

Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di cui in appresso.

Più specificamente, deve rilevarsi che il Pt_1 assume che dalla rumorosità derivante dall'impianto di ascensore del condominio convenuto nonché dall'utilizzo del cancello di accesso all'impianto in questione ed in conseguenza delle immissioni sonore riscontrate nel proprio immobile gli sia derivato un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che quantifica nella misura di € 40.000,00.

Inoltre, l'attore chiede di essere tenuto indenne dal convenuto di tutti gli oneri economici che ha dovuto sostenere per effettuare gli accertamenti finalizzati a verificare la rumorosità dell'impianto per cui è causa.

Tanto premesso, va rilevato che dall'esame della documentazione versata in atti nonché, in esito alle prove orali esperite è, incontrovertibilmente, risultato che l'impianto in questione, almeno fino al Data_4 (si veda doc 16 di parte attrice ove viene dato atto che la rumorosità risultava rientrata nei limiti della tollerabilità), ha provocato immissioni acustiche rilevanti ed idonee al superamento del limite della normale tollerabilità.

In particolare si appalesano dirimenti, ai fini del decidere, le seguenti prove documentali di parte attrice:

-il rapporto del Corpo di Polizia Municipale, Settore Sicurezza Urbana, Reparto Ambiente del Data_5 su sopralluogo svoltosi in data Data_6 : “...allo stato attuale, l'impianto in argomento non rispetta il limite di 35 dB(A) misurato in termini di livello massimo ponderato A misurato con costante di tempo slow..”. In particolare, la tabella delle misurazioni effettuate e riportata nel corpo del verbale attesta valori anche oltre 60 dB.(doc 8 9 di parte attrice)

-Relazione Ing. *Persona_2* del *Data_7* (doc. 12 di parte attrice ove a pag. 9 il tecnico riferisce che *“Dai risultati sopra esposti emerge che le immissioni di rumore all’interno dell’abitazione oggetto della nostra indagine sono significative e potenzialmente disturbanti.”*. Il tecnico individua quindi una serie di interventi di insonorizzazione necessari ai fini dell’abbattimento delle immissioni (doc 12 di parte attrice)

- Relazione Arch. *Persona_3* del *Data_8* (pag. 10, 2° c.p.v., dell’elaborato: *“Le immissioni rumorose generate dall’attività apertura e chiusura cancello, apertura e chiusura porta ascensore condominiali, calpestio ed attività comportamentale dei condomini superano, in periodo notturno, i valori della normale tollerabilità, il criterio differenziale – ambientale ed il criterio comparativo – giurisprudenziale e sono comprensivi di toni puri, riferiti alla rumorosità di fondo e al rumore residuo dell’appartamento di proprietà del Signor *Parte_1* ”*. doc 14 di parte attrice)

Inoltre, in esito all’istruttoria orale ed in particolare dalle prove testimoniali esperite è emerso che:

L’amministratore *Parte_2* sentito in interrogatorio formale ha riferito che:

- gli utilizzatori dell’impianto erano circa 400 ,

-che l’impianto funziona giorno e notte e che l’esperimento di tenerlo chiuso nella notte era durato solo due-tre mesi

il teste arch. *CP_4* ha riferito:

“ho fatto delle misurazioni fonometriche che sono state in parte presidiate ed in parte fatte in mia assenza e confermo quanto scritto nella relazione di cui al doc 14;

adr Avv. Avvo_2 durante il presidio con block-notes alla mano identificavo ogni fonte di rumore e marcavo l’ora il minuto e il secondo e dalle matrici desumevo l’origine del rumore; in mia assenza invece sono in grado di leggere il grafico ed identificare la fonte del rumore sempre in base alla matrice;

cap16a) confermo quanto capitato nonché la mia perizia di cui al doc 14;”

la teste *Tes_1* che aveva frequentato l’attore, avendo una relazione sentimentale con lo stesso tra il 2008 e il 2016 ha riferito che:

l’impianto funzionava giorno e notte;il

rumore si sentiva in tutta la casa;

inoltre la teste ha dichiarato che *“chiunque venisse in casa sentiva il rumore metallico che si sentiva in tutta la casa, ricordo di aver aiutato il *Pt_1* a trasferire la camera da letto nella sala ma il rumore si sentiva anche lì;*

*quando ero lì il *Pt_1* non dormiva e non riusciva a leggere senza essere disturbata dal rumore;*

*cap20) è vero, *Pt_1* prendeva anche dei farmaci per dormire e per lo stress”*

il teste ing. oltre a confermare il contenuto della sua relazione, ha precisato che, in occasione del sopralluogo del *Data_9* , aveva riscontrato una sensibile riduzione delle immissioni sonore derivanti dal funzionamento dell’ascensore, mentre rimaneva la situazione di disturbo derivante dalla chiusura e apertura del cancello nelle ore notturne;

inoltre il teste ha riferito che non è vero che si trattava di rumori continui e che il cancello si percepiva solo in fase di chiusura e che anche la componente disturbante dell’ascensore era data dalla componente impulsiva del rumore che è particolarmente disturbante ma non continua.

Infine il teste ha osservato che le lamentele del *Pt_1* nel 2014 erano sensate e giuste e che nel 2016 la componente relativa all’ascensore era rientrata nell’ambito della tollerabilità;

La teste *Testimone_2* , sorella dell’attore, sentita in prova delegata davanti al Tribunale di Milano il *Data_10* , ha precisato che, pur dopo che nel 1997 si era trasferita a *Lg_2* , aveva continuato a frequentare la casa di famiglia soprattutto nei fine settimana ed i rumori dell’ascensore e soprattutto del cancello li ha sentiti personalmente .

Ha precisato che fino al 2007-2008 l’ascensore non funzionava di notte e che vi era un condomino-custode della chiave, che chiudeva l’impianto alla sera e lo riapriva il mattino successivo; per qualche anno era stato il papà a svolgere questo compito.

Ha confermato di aver sentito i vari rumori quando si recava a far visita ai parenti e che il rumore era presente nelle camere da letto in particolare.

Tanto premesso, deve osservarsi che, alla luce della documentazione prodotta da parte attrice nonché delle prove orali espletate, non può revocarsi in dubbio che le immissioni prodotte, stante il superamento del limite della normale tollerabilità, risultano illecite ed integranti un danno risarcibile ove lo stesso risulti supportato da adeguati riscontri probatori.

Invero, dalle perizie prodotte in atti, si evince un superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dall'ascensore condominiale apprezzabile in relazione all'art 844 c.c., alla luce del parametro di riferimento del criterio comparativo tra il rumore con e senza la sorgente disturbante, nella differenza massima di 3 db.

Inoltre, deve osservarsi che la rumorosità prodotta dall'impianto di ascensore, al pari di altri impianti condominiali, è disciplinata dal DPCM *Data_11* che prevede che per impianti a funzionamento non continuo, quale è un ascensore, il livello sonoro massimo di immissione nelle abitazioni sia di 35 dB.

La Polizia Ambientale e lo stesso tecnico del *CP_1* hanno valutato le immissioni dell'ascensore confrontandole con il limite di 35 dB previsti dal citato DPCM, e riscontrando un marcato superamento di questo valore.

In proposito, deve osservarsi che non può essere condiviso il rilievo di parte convenuta che assume che poiché la suddetta normativa è sopravvenuta alla installazione dell'ascensore per cui è causa non sarebbe applicabile.

In proposito deve infatti richiamarsi l'orientamento della la Suprema Corte ha statuito con la sentenza n 26898/11 *“che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio e alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti, quali i fabbricati condominiali, a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità”*

Per contro, fondata e meritevole di accoglimento si appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte convenuta e terza chiamata.

Invero la domanda di parte attrice è stata proposta, a tutela del principio del *neminem laedere* e, di conseguenza, deve essere ricondotta all'alveo della responsabilità extracontrattuale e, pertanto, al termine prescrizione quinquennale.

Poiché la prima richiesta formale di risarcimento, del legale di parte attrice è datata *Dt_1*, ogni diritto risarcitorio per fatti risalenti occorsi dal 2009 al *Data_1*, pertanto, risulta prescritto.

Tanto premesso, in ordine alla quantificazione del danno devono farsi le osservazioni di cui in appresso.

In primis, l'attore lamenta che, dalle immissioni sonore in questione, sia derivato allo stesso un danno di natura patrimoniale correlato alla compromissione del diritto alla salute.

In proposito, deve osservarsi che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitiva ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto

Ai fini del risarcimento del danno derivato da immissione di rumore non è, pertanto, sufficiente accertare la mera lesività potenziale del fatto e il danno deve essere escluso, anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi – come nel caso di specie- la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute del molestato.

In proposito, deve infatti osservarsi che parte attrice, su cui gravava l'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute ed il nesso causale tra l'intervenuta patologia e le immissioni lamentate, non ha sufficientemente assolto all'onere probatorio su di essa incombente.

La mera deduzione di uno stato ansioso depressivo desumibile dai certificati medici prodotti sub doc doc 20 e 21 (quest'ultimo, peraltro, privo di firma) nulla può attestare in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia dedotta e le immissioni sonore subite dall'attore.

Più specificamente nel doc 20 rilasciato dal dipartimento di salute mentale distretto 11 ove si da atto che il paziente è seguito per uno stato ansioso depressivo in disturbo borderline di personalità, si legge *“nell'ultimo periodo il paziente riferisce un peggioramento della sintomatologia con la comparsa di grave insonnia che attribuisce prevalentemente ai rumori provenienti dall'ascensore del condominio in cui abita e che date le problematiche da cui è affetto provocherebbero una situazione di ansia generalizzata”*

In proposito, deve osservarsi che da detto certificato medico, ove risulta che il medico si è limitato a trascrivere quanto riferito dal paziente, non si può certamente evincere la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia dell'attore, che peraltro risulta essere insorta in precedenza, e le immissioni acustiche lamentate.

Né può supplire a detta carenza probatoria la richiesta ctu formulata da parte attrice, atteso che l'istanza di ctu medica sulla persona del *Pt_1* non avrebbe potuto accertare nulla in ordine al nesso causale tra una eventuale patologia e le immissioni, atteso che risulta dagli atti di causa nonché dalle prove orali espletate che la lamentata rumorosità dell'impianto è cessata nel 2017 e che dalla fine del 2019 l'attore non risiede più nell'immobile in questione.

Tuttavia, deve osservarsi che, in esito all'istruttoria espletata ed in particolare alla luce delle dichiarazioni rese dai testi è, indubitabilmente, emerso che le immissioni sonore provocate dall'impianto in questione hanno compromesso il diritto dell'attore al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, creandogli quanto meno un disagio che integra un pregiudizio risarcibile.

In proposito, deve, infatti, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte che precisato che il danno non patrimoniale conseguente alle immissioni illecite è risarcibile a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato, qualora vi sia la lesione del diritto relativo al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto al libero esercizio delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, secondo cui, il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della *Pt_3* (in tal senso si veda Cass. Civ. ord.n 21621 \2021)

Occorre, inoltre, richiamare il principio secondo cui (Cass. n. 21554/2018) l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poichè, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (conf. Cass. n. 5844/2007).

Alla luce delle suddette considerazioni deve ritenersi che l'accertato pregiudizio al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione abbia concretato per l'attore un danno di natura non patrimoniale risarcibile.

Deve inoltre, ritenersi che, con riferimento alla particolare fattispecie oggetto del presente giudizio, sussistano i presupposti per liquidare tale pregiudizio, ai sensi e per gli effetti di cui alla art 1226.cc. e che, tenuto conto dell'arco temporale in cui l'attore ha dovuto convivere con le accertate problematiche, appare equo liquidare detto pregiudizio nella misura complessiva di € 7500,00.

In difetto di adeguati riscontri probatori non può, per contro, trovare accoglimento la domanda di rimborso degli oneri sostenuti per verificare le immissioni.

Infine in ordine alla domanda di manleva di parte convenuta nei confronti della società *Controparte_2* [...] deve osservarsi che la copertura ha ad oggetto la *“responsabilità civile derivante*

dall'ascensore CP_3 – CP_1 ” (Indirizzo_5 di polizza), con massimale per sinistro di Lire 1.000.000.000, pari a Euro 516.456,90 e che l'oggetto della garanzia r.c.t. viene descritto nelle condizioni generali (art. 1) come segue: *“la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”*.

Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi che la difesa della terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza, sul rilievo che, ai fini della copertura assicurativa, il fatto accidentale riferibile a responsabilità dell'assicurato deve aver necessariamente determinato una lesione personale al terzo.

In ordine all'interpretazione della clausola contrattuale in esame, deve, innanzitutto essere richiamato il consolidato ed autorevole orientamento della Suprema Corte che ha osservato che *“l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. (Cass. civ. n 20350\19)*

Alla luce di detto orientamento, non può revocarsi in dubbio che la copertura assicurativa nel caso di specie deve ritenersi operante in relazione a tutti i fatti accidentali riferibili a responsabilità dell'assicurato che integrino gli estremi di una condotta dolosa.

Ciò nondimeno, l'eccezione di parte terza chiamata di inoperatività della polizza si appalesa fondata e meritevole di accoglimento.

Invero tenuto conto della tipologia del danno occorso all'attore ed oggetto di liquidazione, non si può revocare in dubbio che la polizza in questione prevedendo espressamente un ambito di operatività limitato al solo caso di danno alla salute, manifestatosi con lesioni personali, non possa coprire la tipologia di pregiudizio avente natura non patrimoniale emersa in esito all'istruttoria.

In altri termini affinché la polizza in esame possa operare è necessario che il fatto accidentale abbia causato una lesione personale al terzo, non occorsa nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di manleva del condominio nei confronti del terzo chiamato non può trovare accoglimento.

La domanda di parte attrice merita, pertanto, accoglimento nei limiti sopra precisati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano sul convenuto il quale è pure tenuto, in virtù del principio di causalità, a rimborsare le spese del terzo chiamato e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 10\3\14 come modificati dal DM 147\22

P.Q.M.

il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Controparte_3, in persona dell'amministratore pro tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno e per le

ragioni di cui in parte motiva, a *Parte_1* la somma di € 7500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;

respinge la domanda di manleva proposta dal *Controparte_3*, in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti di *Controparte_5*

dichiara tenuto e conseguentemente condanna il *Controparte_3*, in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare all'attore ed al terzo chiamato le spese di lite che liquida in € 5077,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, a favore di ciascuno di essi.

Genova, *Data_14*

Il G.O.P

dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè